

E per verità, o credete che la sentenza del tribunale laico serva di titolo al chierico per domandar dal vescovo la istituzione nel beneficio, ed in tale ipotesi verrebbe privata la Chiesa della sua libertà nel conferire la missione a coloro che giudica idonei, si romperebbe il sacro vincolo di subordinazione che deve stringere i membri tutti della teocratica gerarchia, s'imporrebbe a questa la novità di accettare per ministri coloro che conosce indegni; o concedete che la sentenza del giudice secolare abbia soltanto la forza di una semplice commendatizia, o di una legittima presentazione, lasciando quindi la Chiesa nella sua piena libertà di pronunciare sull'ammissione o reiezione del presentato, ed allora dovrà di necessità concedersi ai vescovi la facoltà di rivedere gli atti compilati dai tribunali civili onde conoscere se nel presentato concorrono le qualità tutte volute dalla Chiesa, e le condizioni di comune concerto stabilite dal fondatore e dall'autorità ecclesiastica nell'erezione del beneficio. Ed in questo caso chi potrà apprendere che sia per seguirne qualunque volte l'autorità ecclesiastica non sia arrendevole, e giudichi piuttosto per la reiezione del presentato? Quanta discordia da ciò nascerà dentro lo stesso santuario? Il tribunale civile stimerà offeso il suo decoro, i chierici forti della secolare sentenza riclameranno contro i vescovili arbitrii, si vorrà che sia posta in esecuzione, ed il vescovo o patirà per decoro del santuario la più dura persecuzione, o debole cederà sopraffatto dalla resistenza, e quindi o vedrà nella casa del Signore ministri che egli non vuole, o sarà costretto a propalare le ragioni talvolta occulte del suo rifiuto, cose, l'una e l'altra, condannate dalle canoniche sanzioni.

Ma si ammettano pure così bene armonizzate le cose, che non sia punto intaccata la libertà delle canoniche istituzioni, quale delle civili podestà potrà spogliare la Chiesa del diritto di conoscere le cause beneficali anche di dritto patronato, specialmente sul petitorio? Qui almeno mi si concederà che non trattasi di concessione di principi, concessione che secondo molti possa ripigliarsi sempre che siano a grado, giacchè dalla Chiesa furono instituiti i benefici da lei eretti, da lei come cose congiunte allo spirituale regolati, da lei concessi i diritti di presentare e nominare onde mostrare grata considerazione ai benemeriti suoi figli fissando il tempo ed il modo di esercitarli. Ora, se trattandosi di prerogative derivanti, o consentite dai principi, tengono per fermo i cattolici non potere l'autorità civile, come sovra si è detto, riprendere quanto crede di aver ceduto, senza prima convenire colla Sede di Pietro, e fissare di concerto colla medesima le nuove regole da tenersi, che dovrà dirsi del caso che la civile podestà voglia privar la Chiesa di diritti a lei propri, di ciò che ella ha stabilito e confermato con quelle leggi che tanti secoli riconobbero e venerarono? Ai giusti estimatori delle cose il giudizio.

Ma a molti popoli non è nuovo quanto nella legge proponesi, osservarono i preopinanti. Signori, non mi giunge nuovo tale riflesso, specialmente in rapporto al giudizio possessorio. Come però si conseguì una tale facoltà, quali ne furono le forme? Furono altri che riconoscendo riverenti l'autorità della Chiesa stipularono con lei appositi concordati, coi quali, mentre rimettevasi alla podestà civile una parte della giurisdizione ecclesiastica, fu solennemente guarentita la libertà, e l'indipendenza episcopale circa la canonica istituzione. Furono altri che in tempi di torbidissimi sconvolgimenti, in cui si disconobbe ogni principio, si calpestò ogni legge, si violò ogni patto, osarono simile attentato, che si riguardò come usurpazione violenta, nè potè dare alla podestà secolare diritto legittimo fino a quando non si convenne colla Chiesa, e

se ne conseguì da lei libera concessione con quelle cautele che i limiti delle due podestà e la prudenza consentivano. Ecco come la conseguirono i popoli presso i quali diconsi in vigore le suddette disposizioni contenute nella presente legge. Laonde fermamente persuaso che in un Governo che pone per base della legge fondamentale la religione cattolica si vorrà operare d'accordo colla Santa Sede su materie che in altro modo concertate non presenterebbero la necessaria legalità in faccia allo Statuto, sempre più mi raffermo nel principio che tutto prima verrà combinato colla Chiesa quanto che riguarda parte sì delicata della giurisdizione ecclesiastica, prima, dico, di occuparci della discussione di questo progetto di legge.

E poichè per la divisione del progetto di legge in due distinte parti non mi è permesso di ragionare su quanto viene prescritto a riguardo della riduzione delle feste e della proibizione che si fa alla Chiesa di acquistare beni stabili, senza che ne venga autorizzata con reale decreto, mi limiterò a rispondere al vieto ed oggimai da tutti riprovato sofisma dei protestanti, che metteva testè in campo il preopinante, essere cioè la Chiesa nello Stato, quasi che tra questo e quella vi potesse essere contraddizione o confusione di poteri, o non fosse piuttosto ben distinta la sfera delle rispettive attribuzioni dell'uno e dell'altra; quasi che la Chiesa potesse essere circoscritta entro i termini di un limitato territorio, o non fosse ella cattolica per essenza, che è quanto dire cosmopolitica, destinata a chiamare al suo seno tutte le nazioni, senza la distinzione di luogo, di tempo, o di schiatta; quasi che la Chiesa per istabilirsi nella società, e per conservarsi tra i popoli abbia avuto mestieri della permissione dei Cesari, e possa da umana potenza ricacciarsi e distruggersi a talento, mentre per lo contrario indipendente, quale dessa è per origine e per virtù soprannaturale, si stabilì a dispetto del secolo, penetrò fin negli ultimi angoli della terra, senza che il mondo abbia potuto soffocarla. Non è dunque, o signori, la Chiesa un collegio od uno stabilimento simile agli altri collegi, agli altri corpi che lo Stato può ammettere, o respingere, e governare colle sue leggi, come nel suo delirio lo pensarono ed insegnarono i pretesi riformatori di lei, ma è dessa una società perfetta per sè stessa, e quindi fornita di tutti gli elementi e mezzi necessari per propagarsi e conservarsi in eterno.

Potrà la podestà secolare negarle la sua tutela, fraudarla di sua protezione, potrà in tal modo ridurla allo stato dei suoi difficili e ben penosi primordi, ma dessa non lascerà di essere men perfetta società nell'abbiezione e nell'avvilimento, di quel che lo fosse nel giorno della gloria e del trionfo. Si potrà politicamente disconoscerla, ma dessa non mancherà in tempo alcuno della sua garanzia, del centro di sua unità e dell'autorità necessaria per governarsi. Dessa vivrà salda e profondamente scolpita nel cuore dei popoli fedeli; potressi ridurre nuovamente allo squallore delle catacombe, all'orrore delle carceri, ma dalle stesse viscere della terra ella non lascerà di spandere i suoi lumi, il benefico suo influxo a pro dell'umanità, perchè è opera divina, contro cui tornano vano ogni umano tentativo; perchè non perturbatrice, ma amica dello Stato, e vera civilizzatrice dei popoli che hanno la bella ventura di conoscerla; non avversa i Governi, ma li rafferma; non è loro suddita, ma compagna, senza punto ledere gli altrui diritti, ponendoli a capo di ogni morale e civile progresso. (*Segni più vivi di disattenzione*)

Queste sono le ragioni per le quali reputo non doversi occupare il Parlamento della discussione del presentato progetto di legge fino a che non siasi prima nelle debite forme